

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14 TER SS L N 3/2012

La Sig.ra **Cucciol Dilva** nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] con [REDACTED] l'avvocato Fernando Rampini Boncori di Treviso (c.f. RMPFNN74D15D548M), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0422.326625, via mail all'indirizzo di posta certificata: fernandorampiniboncori@pec.ordineavvocatitreviso.it), procuratore e domiciliatario presso il suo studio in Treviso Via Benzi n. 80/3, in forza di mandato allegato al presente ricorso in via telematica,

PREMESSO

- che la sig.ra DILVA CUCCIOL, con istanza depositata il 01.02.2019, unitamente al piano di liquidazione, all'O.C.C. di Villorba e iscritta al Registro degli Affari al n. 10/2019, ha richiesto la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 (doc 1-2);
- che l'O.C.C. "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba, con provvedimento del 20/02/2019, ha nominato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento, il Dott. Bruno Mesirca (doc. 3);
- che il Dott. Mesirca, accettato l'incarico, esaminava la documentazione messa a disposizione dalla sig.ra Cucciol, e all'esito inviava la relazione



particolareggiata ex art 14 ter L. 3/2012 esprimendo parere positivo (doc. 4).

Tanto premesso **Cucciol Dilva** nata a [REDACTED]

[REDACTED] come
sopra rappresentata e difesa, intende avvalersi della procedura liquidatoria ex
art 14 ter ss L 3/2012, ed

ESPONE QUANTO SEGUE

Sommario

1) Premesse	2
2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura	3
3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura	4
4) Situazione patrimoniale	4
Attivo	4
A) Beni immobili:	4
B) Beni mobili e mobili registrati	7
C) Disponibilità liquide	7
D) Somme messe a disposizione da terzi	8
Passivo	9
A) verso Istituti Finanziari	9
B) verso l'Erario	12
C) Verso terzi	12
D) Passivo prededucibile	12

1) Premesse

Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento della sig.ra Cucciol sono state analizzate e spiegate nella relazione del Dott. Mesirca da intendersi integralmente richiamata come parte integrante del presente atto.



L'esposizione debitoria accumulata dalla sig.ra Cucciol deriva principalmente da obbligazioni di garanzia dalla stessa contratte a favore della società Nardi Costruzioni di Nardi geom. Pietro e C. s.a.s. (ora Fallimento Nardi) di cui il marito era socio accomandatario.

A seguito della situazione di crisi aziendale, nell'impossibilità di rientrare dei propri capitali, gli Istituti di credito che finanziavano la società hanno provveduto ad escutere le fidejussioni rilasciate a suo tempo anche dalla Sig.ra Cucciol.

Ad oggi, l'unica fonte di reddito di quest'ultima è rappresentata dalle porzioni di immobili di cui risulta tutt'ora proprietaria e che costituiscono il solo patrimonio disponibile per soddisfare (i) i debiti a suo tempo contratti con il sistema bancario, nonché (ii) l'esposizione maturata nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.

La debitrice, infatti, si trova nella condizione di non essere più in grado di sopportare gli impegni assunti in passato. A causa del fallimento della società Nardi Costruzioni S.a.s., di cui il marito era socio illimitatamente responsabile, le condizioni finanziarie sono mutate e il peso dei debiti contratti è divenuto insostenibile.

2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura

L'istante non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare non è soggetta o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012. Inoltre la medesima, negli ultimi cinque anni, non risulta aver presentato ricorso per l'accesso ai procedimenti di cui alla predetta legge.

Il tutto come verificato anche dal Professionista nominato dall'OCC.



3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente integra il requisito richiesto dalla legge, stante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Requisito accertato anche dal Professionista nella Relazione Particolareggiata.

4) Situazione patrimoniale

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale (attivo-passivo) in capo alla sig.ra Cucciol.

Attivo

La Sig.ra Cucciol risulta proprietaria:

A) Beni immobili:

- immobile sito a Ponte di Piave (TV), Via Ronche n. 27;

Abitazione con garage pertinenziale e scoperto esclusivo

[redacted] sito a Ponte di Piave (TV), Via Ronche, così censita:

Catasto Fabbricati – Comune di Ponte di Piave – Foglio 13 – Sez. A:

- map. 723 - sub. 3 - cat. A/2 - classe 2 - vani 9,5 - R.C. € 776,67;
- map. 723 - sub. 4 - cat. C/2 - classe 2 - mq 28 - R.C. € 66,52;
- map. 723 - sub. 5 - cat. C/6 - classe 2 - mq 22 - R.C. € 36,36;
- map. 723 - sub. 6 - area urbana - mq 1027

Diritto: proprietà - quota $\frac{1}{2}$



Catasto Terreni – Comune di Ponte di Piave – Foglio 13:

- map. 706 – seminativo/arboreo – classe 1 – mq 3842 – R.D. € 37,51 – R.A. € 21,83

Diritto: proprietà – quota 2/88

Sull'immobile risultano iscritte plurime formalità pregiudizievoli (cfr doc 2).

A marzo 2015 la Banca Popolare Friuladria S.p.A. ha sottoposto a pignoramento l'immobile sito a Ponte di Piave, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno, di proprietà dei [redacted] (già dichiarato fallito come socio illimitatamente responsabile di Nardi Costruzioni S.a.s.) e Cucciol Dilva.

Nelle more della predetta esecuzione, la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà dei [redacted]

[redacted] come tale in precedenza appresa al fallimento di quest'ultimo, è stata legittimamente venduta alla [redacted]

[redacted] con atto di compravendita del 27.09.2018 al prezzo di euro 57.000,00=, a seguito di aggiudicazione nell'ambito della parallela procedura competitiva che si è svolta in data 21.07.2017, presso lo Studio della dott.ssa Sara Spinacé, Curatore del fallimento della Nardi Costruzioni S.a.s.. In ragione di tale cessione, l'esecuzione immobiliare pendente *sub* [redacted] Tribunale di Treviso, colpisce attualmente la sola quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà di Cucciol Dilva e vede fissata udienza al 17.03.2021.

Per la quota di 2/88 del terreno sito in Ponte di Piave, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo che segue.

- **Immobile di tipo rurale, sito a Cimadolmo (TV), Via Castellana n. 142, così censito:**

Catasto Fabbricati – Comune di Cimadolmo – Foglio 10 – Sez. B:

- map. 15 – cat. A/6 – classe 2 – vani 5,5 – R.C. € 238,60;



Diritto: proprietà – quota $\frac{1}{4}$

Catasto Terreni – Comune di Cimadolmo – Foglio 17:

- map. 12 – seminativo/arboreo – classe 4 – mq 1237 – R.D. € 6,36 – R.A. € 3,51
- map. 14 – seminativo/arboreo – classe 4 – mq 80 – R.D. € 0,41 – R.A. € 0,23

Diritto: proprietà – quota $\frac{1}{4}$.

Sull'immobile risultano iscritte plurime formalità pregiudizievoli (cfr doc 2).

A giugno 2016 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha sottoposto a pignoramento per la quota di $\frac{1}{4}$ di piena proprietà di Cucciol Dilva, l'immobile sito a Cimadolmo e per la quota di $\frac{2}{88}$ il terreno di Ponte di Piave descritto al punto che precede.

L'esecuzione è tuttora pendente sub [REDACTED] con provvedimento 2018 del GE è stata disposta l'integrazione del pignoramento nei confronti del coniuge [REDACTED] non eseguito, quanto alla quota di $\frac{2}{88}$ del terreno di Ponte di Piave. La prossima udienza è fissata al 17.02.2021.

- **Immobile residenziale, in comunione legale con il Sig. Pietro Nardi, sito a Cencenighe Agordino (BL), Via Roa, così censito:**

Catasto Fabbricati – Comune di Cencenighe Agordino – Foglio 17:

- map. 56 – sub. 3 – cat. A/2 – classe 1 – vani 4,5 – R.C. € 290,51;

Diritto: Proprietà – Quota $\frac{1}{2}$

- map. 56 – sub. 2 – cat. C/6 – classe 1 – 79 mq – R.C. € 85,68;

Diritto: Proprietà – Quota 160/1000

Sull'immobile risultano iscritte plurime formalità pregiudizievoli (cfr doc 2).

Nelle more, la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà del [REDACTED] come tale in precedenza appresa al fallimento di quest'ultimo, è stata legittimamente



venduta alla [redacted] con atto di compravendita del 27.09.2018 al prezzo di euro 31.875,00=, a seguito di aggiudicazione nell'ambito della parallela procedura competitiva che si è svolta in data 21.07.2017, presso lo Studio della dott.ssa Sara Spinacé, Curatore del fallimento della Nardi Costruzioni S.a.s..

B) Beni mobili e mobili registrati

La Sig.ra Cucciol non risulta essere proprietaria di alcun bene mobile di valore, né di alcun bene mobile registrato.

C) Disponibilità liquide

La ricorrente risulta titolare, insieme al marito [redacted] del conto corrente [redacted] presso [redacted] con un saldo e le disponibilità ammontano alla data del 23.12.2020 ad € 114.57.

Nella relazione del Professionista nominato dall'OCC si legge che lo stesso ha "*... provveduto ad analizzare le movimentazioni del conto corrente sopra indicato per l'intero periodo disponibile, non rilevando operazioni anomale (prelievi di importi significativi eseguiti nella singola mensilità), salvo le seguenti due operazioni con riferimento al più lungo periodo relativo ai cinque anni precedenti la presentazione della domanda:*

- *nel novembre 2014 un accredito di circa 13.000 euro derivante dalla vendita di titoli già illustrata nel paragrafo 4.2D, seguito subito da un prelievo di € 3.000,00 e dall'emissione di un assegno circolare di € 10.999 (non sono stati prodotti i titoli a supporto di dette operazioni);*
- *in data 16.12.2015 effettuato un bonifico di € 12.000,00 alla [redacted]*



[REDACTED] a seguito di rimborsi d'imposte (Irpef per Irap deducibile, per complessivi € 12.557,00) relativi agli anni dal 2006 al 2010, accreditati il giorno precedente nel conto corrente cointestato della Ricorrente [REDACTED] e che, dalla verifica effettuata nel cassetto fiscale della signora Cucciol, risultano disposti a suo favore.

Le suindicate operazioni potrebbero quindi rientrare tra le disposizioni compiute negli ultimi cinque anni di cui all'art. 9, comma secondo, richiamato dall'art. 14-ter, comma secondo, Legge 3/2012 dalla presentazione della domanda."

A tale ultimo proposito, tuttavia, si osserva che le operazioni in questione non sono state né "compiute negli ultimi cinque anni", né nei cinque anni di cui all'art 9 in combinato disposto con l'art 14 ter L 3/2012, che nel fare riferimento come *dies a quo* alla "domanda", sono evidentemente ricollegati alla domanda (rectius ricorso) che il sovraindebitato propone al Tribunale dopo aver ottenuto la relazione particolareggiata.

Sicchè ad oggi non vi è alcuna ragione per cui dette operazioni possano rientrare tra quelle di cui all'art 9 comma 2 L 3/2012.

D) Somme messe a disposizione da terzi

La signora [REDACTED] della signora Cucciol, si è impegnata a mettere a disposizione la somma di [REDACTED] (l'assegno circolare è già in deposito fiduciario presso lo studio di [REDACTED] da destinarsi integralmente al creditore Agenzia Della Entrate (vedasi relazione Dott. Mesirca).

Per le quote dei suindicati immobili vi è un'offerta irrevocabile d'acquisto cauzionata valida sino al 30.09.2021 da parte della [REDACTED] (vedasi relazione Dott. Mesirca).



Passivo

La quasi totalità delle posizioni debitorie della signora Cucciol derivano dalle garanzie prestate nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS poi fallita per i debiti dalla stessa contratti.

A) verso Istituti Finanziari

Si segnala in particolare che:

- il debito verso Banca Popolare Friuladria spa (ora CAF spa - procuratore della cessionaria Azzurro Holding spa), deriva dalle garanzie (reali e di firma) prestate dalla sig.ra Cucciol a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS).

Infatti a fronte dell'erogazione di un mutuo fondiario di importo capitale pari ad euro 500.000,00 la sig.ra Cucciol a fine 2012 prestava garanzia ipotecaria sulla sua quota di abitazione a Ponte di Piave. Inoltre, sempre a fine 2012, veniva elevato da € 300.000,00 ad € 900.000,00 l'importo della fidejussione omnibus rilasciata dalla stessa sempre a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS.

Nella relazione ex art 14 ter L 3/2012 si legge che *“Il credito aggiornato dell'Istituto dichiarato con precisazione del credito inviata con pec del 18.4.2019, ammonterebbe:*

- *ad € 118.986,70 quale importo residuale del contratto di mutuo per il quale la sig.ra Cucciol è terzo datore d'ipoteca;*
- *ad € 67.339,40 quale importo derivante dal conto anticipi e dal conto corrente della sas fallita, per la quale la sig.ra Cucciol aveva prestato fidejussione omnibus.*



Viceversa, dai controlli effettuati dallo scrivente risulterebbe che l'intero debito ipotecario è stato saldato dalla procedura fallimentare, per cui residuerebbe soltanto il debito chirografario di € 67.339,40 (salvo lo stesso sia stato pagato in tutto o in parte da eventuali altri fidejussori);”

- il debito verso Banca Monte Paschi di Siena spa deriva dalla fidejussione omnibus per € 400.000,00 rilasciata dalla sig.ra Cucciol (e dal marito) a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS. La banca, che vantava al 22.5.2014 un credito di € 101.273,14, ho ottenuto decreto ingiuntivo ed in data 21-28.11.2014 ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili della signora Cucciol.

- il debito verso Cassa di Risparmio del Veneto spa (ora verso la cessionaria Penelope srl) deriva dalla fidejussione per € 300.000,00 rilasciata dalla sig.ra Cucciol a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS per utilizzo delle aperture di credito in conto corrente e anticipazioni su fatture. La banca otteneva in data 7.4.2015 decreto ingiuntivo per la somma di € 300.000,00 oltre ad interessi e spese ed in data 9.6.2015 ha iscritto ipoteca giudiziale fino ad € 100.000,00 sull'immobile di Ponte di Piave e di Cimadolmo della signora Cucciol.

Il credito aggiornato dell'Istituto dichiarato con precisazione del credito inviata con pec del 17.4.2019, ammonterebbe:

- ad € 112.714,69 oltre interessi e spese in via ipotecaria;
- ad € 242.793,23 oltre interessi e spese in via chirografaria;

- il debito verso Banca di Monastier e del Sile soc. coop. deriva dalla fidejussione omnibus per € 150.000,00 rilasciata dalla sig.ra Cucciol a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS.



La banca otteneva in data 29.4.2015 decreto ingiuntivo per la somma di € 41.282,53 (per scoperto di conto anticipi) ed € 5.477,81 (per scoperto di conto corrente) oltre ad interessi e spese ed in data 4-5.5.2015 ha iscritto ipoteca giudiziale su tutti gli immobili della signora Cucciol.

Nella relazione ex art 14 ter L 3/2012 si legge che: *“Alla richiesta dello scrivente di precisazione del credito ha risposto dapprima Axactor quale cessionaria di Frontis a sua volta cessionaria di Monsile, e più recentemente Dolomiti Spe spa quale cessionaria di Axactor (senza peraltro allegare documentazione a supporto né della cessione, né del credito, indicando un credito di € 34.251,02). Lo scrivente ha comunque richiesto ulteriore documentazione;”*

- il debito verso Banca Popolare dell'Alto Adige (ora verso la cessionaria Locam NPL Securitization srl) deriva dalla fidejussione per € 253.500,00 rilasciata dalla sig.ra Cucciol a favore dell'Istituto di Credito nell'interesse della Nardi Costruzioni SAS per utilizzo delle aperture di credito in conto corrente. La banca otteneva in data 12.12.2014 decreto ingiuntivo per la somma di € 172.739,61 oltre ad interessi e spese ed in data 18-24.12.2014 ha iscritto ipoteca giudiziale fino ad € 240.000,00 (di cui € 172.739,61 per capitale) sugli immobili della signora Cucciol.

Nella relazione ex art 14 ter L 3/2012 si legge che: *“... Il credito aggiornato dell'Istituto dichiarato con precisazione del credito inviata con pec del 17.4.2019, ammonterebbe ad € 181.000,13 in via ipotecaria.*

Viceversa, dai controlli effettuati dallo scrivente risulterebbe che parte del debito ipotecario è stato saldato dalla procedura fallimentare, per cui residuerebbe soltanto un debito ipotecario di € 90.672,11 (181.000,13 -67.822,98 - 22.505,04), e salvo che lo stesso sia stato pagato in tutto o in parte da eventuali altri fidejussori.”



B) verso l'Erario

Per quanto concerne i “debiti di natura tributaria” riportati nel prospetto riepilogativo di cui all'istanza prodotta all'OCC in data 01.02.2019 dalla Debitrice pari ad € 10.247,07 si precisa che sono solo lievemente incrementati per gli ulteriori interessi maturati.

Il successivo estratto di ruolo rilasciato in data 02.12.2019 evidenzia infatti, per le medesime cartelle, un saldo di € 10.568,72, e quello aggiornato al 19/11/2020 un saldo di € 10.444,30.

C) Verso terzi

A pagina 25 della relazione si legge inoltre che *“Infine, si ritiene opportuno, evidenziare un'ulteriore potenziale passività (emersa solo a ridosso del completamento della presente relazione) rappresentata dalla domanda formulata - nell'ambito dell'esecuzione immobiliare [redacted] dalla [redacted] [redacted] nei confronti della Signora Cucciol Dilva [redacted] per complessivi euro 245.048,00; il tutto come meglio descritto nella “comparsa di costituzione e intervento nell'esecuzione immobiliare per la comproprietaria [redacted] (doc. G).*

Alla luce anche di quanto scritto dall'Avv. Rampini in data 17.12.2020 (doc. H), si ritiene che sarà demandata al Liquidatore, unitamente agli Organi della procedura, qualsivoglia determinazione su detta potenziale passività.”

A tale proposito, per quanto occorrer possa, la ricorrente conferma l'infondatezza della pretesa creditoria in questione.

D) Passivo prededucibile

- Spese di procedura di liquidazione del patrimonio compensi professionista O.C.C., nonché quelli per il Liquidatore: stimato in € 8.000,00, oltre CP, IVA e



spese anticipate. Vi sono poi le spese ed i compensi relativi alle esecuzioni immobiliari.

-Spese Professionisti della debitrice (Avv. Fernando Rampini Boncori ed il Dott. Pierantonio Biasotto), quantificate in complessivi € 15.000,00 oltre ad IVA e CP sia per le attività svolte sia per quelle eventualmente da svolgersi.

- Crediti sorti nell'esecuzione immobiliare ad oggi non quantificabili.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Cucciol Dilva [REDACTED]

[REDACTED] come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art 14 ter L3/2012, ai sensi dell'art 14 quinquies L 3/2012,

VOGLIA

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dar corso alla liquidazione del patrimonio immobiliare come indicato in atti e nella relazione del Professionista nominato Dott. Mesirca;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;



- ordinare la trascrizione del decreto di apertura della procedura, a cura del Liquidatore, sui beni mobili/immobili presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione a richiesta del Giudice ove necessario.

Si depositano:

- 1) Istanza nomina Gestore della Crisi;
- 2) Illustrazione del Piano;
- 3) Decreto nomina Dott. Mesirca;
- 4) Relazione Particolareggiata OCC con allegati;
- 5) visura protesti alla data del 13.12.2018;
- 6) visure catastali ed ipotecarie Treviso e Belluno del 17.09.2018;
- 7) atto di alienazione del 27.09.2017 quota Nardi_immobile di Ponte di Piave;
- 8) atto di alienazione del 27.09.2017 quota Nardi_immobile Cencenighe;
- 9) estratti conto Friuladria;
- 10) contratto di mutuo fondiario con Friuladria;
- 11) atto di pignoramento immobiliare a favore di Friuladria del 15.03.2015;
- 12) ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.09.2014 e decreto ingiuntivo n. 5430/2014 dell'11.11.2014 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;



- 13) ricorso per decreto ingiuntivo del 26.03.2015 e decreto ingiuntivo n. 1452/2015 del 09.04.2015 a favore di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;
- 14) sentenza n. 1854/2016 del 07.07.2016 emessa dal Tribunale di Treviso nella causa promossa da Cucciol Dilva nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;
- 15) ricorso per decreto ingiuntivo del 16.04.2015 e decreto ingiuntivo n. 1797/2015 del 29.04.2015 a favore di Banca di Monastier e del Sile; atto di precetto del 15.05.2015;
- 16) ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank Soc. Coop. p.a. del dicembre 2014;
- 17) estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 18) Centrale Rischi Banca d'Italia da gennaio 2013 a maggio 2018;
- 19) report CRIF rilasciato in data 30.07.2018;
- 20) mod. 1a attività;
- 21) mod. 1b passività;
- 22) Modello Persone Fisiche 2014 (anno di imposta 2013) - 2013 -2012.
- 23) certificato di famiglia del n. 1647 del 21.09.2018 rilasciato dal Comune di Ponte di Piave e dichiarazione dei redditi del [REDACTED]
- 24) sentenza dichiarativa di fallimento Nardi Costruzioni S.a.s.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9 – Legge n. 488 del 23.12.1999, siccome modificata dalla Legge n. 91 del 10.5.2002, che la causa sconta un contributo fisso di € 98,00.

Treviso, lì 27.01.2021

Avv. Fernando Rampini Boncori

